



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

in persona dell'Avv. Guglielmo Giuliano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

giudicando nella causa iscritta al n. 2596/2018 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

**SABBATTINI LORETTA**, nata a Forlì il 14/08/201972 ed ivi residente in Via del Cippo n. 7, c.f. SBT L TI 72M54 D704V, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Canepa del Foro di Forlì, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

**ATTRICE**

contro

**ROMANO SALVATORE**, nato a Vico Equense (NA) il 16.09.1970, c.f. RMN SVT 70P16 L8450, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Carioli del Foro di Forlì Cesena presso il cui studio è elettivamente domiciliato

**CONVENUTO**

In punto a: risarcimento danni derivanti da illecito civile

Decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 5.7.2019

**CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:**

*"Voglia il Giudice di Pace di Forlì, contrariis reiectis, così provvedere:*

- *Condannare il sig. Salvatore Romano, come sopra generalizzato, al pagamento in favore della sig.ra Sabattini Loretta della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di risarcimento dei danni a lei cagionati per avere violato il suo onore e decoro personale e professionale con la condotta meglio descritta in premessa, ovvero al pagamento della diversa somma da liquidarsi entro la competenza per valore del Giudice adito.*

- *Con vittoria di competenze professionali e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge".*

Sent. n. 794/2019

R.G. n. 2596/2018

Rep n. /

Cron. N. 4381/2019

Spedita il

05.07.2019

Dep. minuta

24.08.2019

Depositata il

29.08.2019

Il Cancelliere

**CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:**

*"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Forlì, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge"*

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'attrice evocava in giudizio Romano Salvatore deducendo che Sabbatini Loretta era impiegata alle dipendenze della società denominata "Electrolux Italia S.p.a." presso lo stabilimento di Forlì, ed era anche R.S.U. della FIOM CGIL; che in data 26/05/2016 il personale del Dipartimento Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell'Ausl della Romagna aveva effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento Electrolux Italia Spa di Forlì, al quale aveva preso parte l'attrice, in qualità di R.S.U. per la FIOM CGIL, e il sig. Brusei Antonio della UILM di Forlì nella sua qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; che al predetto sopralluogo non aveva preso parte Salvatore Romano il quale all'epoca ricopriva sia il ruolo di R.S.U. per la FIOM CGIL sia quello di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la medesima sigla sindacale; che, a seguito del detto sopralluogo, sempre in data 26/05/2016, l'attrice, unitamente alle colleghe e R.S.U. della FIOM CGIL presso lo stabilimento Electrolux di Forlì, Colaprico Cinzia e Greta Olivucci, aveva redatto un comunicato che aveva provveduto ad affiggere nella bacheca aziendale nel quale aveva stigmatizzato il comportamento tenuto da Salvatore Romano che, pur essendo Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza per la FIOM CGIL, non aveva preso parte al sopralluogo, delegando all'uopo il sig. Brusei Antonio; che il giorno 31/05/2016, Salvatore Romano, alle ore 11.35 circa si era presentato presso la postazione di lavoro della sig.ra Sabattini Loretta, impiegata al reparto "Montaggio Forni", Linea 6 e, dopo avere progressivamente alzato il tono della voce, tanto da attirare l'attenzione di tutti gli altri colleghi ed anche del capo linea, aveva proferito al suo indirizzo l'epiteto di "puttana" e l'aveva minacciata, intimandole di "stare attenta perché avrebbe rischiato grosso"; dopo essere stato ripreso dal capo linea per il suo comportamento, il convenuto aveva fatto ritorno al suo reparto; che l'attrice, in data 03/06/2016, aveva presentato ricorso al Comitato di Garanzia Interregionale della CGIL nei confronti del convenuto, denunciando il comportamento gravemente misogino dallo stesso tenuto il giorno 31/05/2016; che in data



08/06/2016, il convenuto aveva affisso in bacheca un comunicato nel quale riconosceva di avere tenuto un comportamento "poco consono", ma non formulava le sue scuse all'indirizzo dell'attrice; che in data 14/07/2016 il Comitato di Garanzia Interregionale della CGIL, a definizione della procedura introdotta con ricorso della sig.ra Sabattini Loretta aveva disposto l'archiviazione; che l'attrice aveva quindi interposto appello avanti al Comitato di Garanzia Nazionale della CGIL che, in data 15/12/2016, in accoglimento del gravame, aveva comminato a Salvatore Romano la sanzione del "biasimo scritto", riconoscendo fondate le argomentazioni dell'attrice.

Pertanto, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno dalla stessa subito per il fatto illecito commesso nei suoi confronti.

Si costituiva il convenuto il quale negava di avere profferito offese o minacce nei confronti dell'attrice e chiedeva il rigetto della domanda

Venivano assunte le prove per testi.

Precisate le conclusioni, le parti depositavano note conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.

E' decisiva la lettera a firma Salvatore Romano del 6.7.2016 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) indirizzata al compagno Daniele Roviani del Comitato di Garanzia CGIL Nord Est ed alla stessa attrice come integrazione alla memoria personale sul ricorso della Sabattini.

In detto scritto palesemente il convenuto ha ammesso la propria responsabilità dichiarando *"Non era mia intenzione offendere la collega Sabattini, che rispetto come persona e come donna, né apostrofarla in modo sessista.*

*Le offese verso le donne a mio avviso non possono essere giustificate, e mi scuso se quell'episodio possa aver offeso la sensibilità delle colleghe in quanto donne, in quanto questo elemento non era in nessun modo attinente all'ambito di quella discussione. L'esito finale di quella discussione è frutto di un clima avvelenato che viviamo in fabbrica all'interno della stessa Rsu Fiom, clima creato purtroppo anche dall'atteggiamento di una componente di tale Rsu di cui la compagna Sabattini fa parte.*



*Ovviamente non ritengo che questo possa e debba far trascendere il livello delle discussioni, ma non sempre si riesce umanamente a mantenere il controllo dei nervi, cosa che non sono riuscito a fare nell'occasione contestata e che mi impegno a non ripetere più nel futuro. [...]*".

Tale scritto non è stato contestato ed ha valenza confessoria.

In ogni caso, le dichiarazioni dello stesso convenuto, unitamente alle dichiarazioni della testimone Vernocchi – la quale ha confermato le proprie dichiarazioni di cui al doc. 1 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice – costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. che inducono a ritenere provati i fatti offensivi all'indirizzo dell'attrice, come da questa dichiarati in citazione, posti in essere dal convenuto in data 31.5.2016.

La fattispecie rientra nell'ipotesi di illecito civile tipizzata dal legislatore nell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 7/2016, corrispondente all'ipotesi di reato depenalizzato di cui all'art. 594 c.p.

Ciò detto con riguardo alle caratteristiche salienti dell'intervento di depenalizzazione, occorre stabilire se i fatti accertati nel presente giudizio siano idonei, sotto il profilo astratto, a cagionare un danno non patrimoniale.

Orbene, ad avviso di questo giudice, la risposta all'interrogativo posto è senz'altro affermativa.

Ad essa non è di ostacolo il disposto dell'articolo 185, comma 2, c.p. che, in prima battuta, pare ricollegare il ristoro del pregiudizio non patrimoniale solo ai fatti costituenti reato.

Infatti, tale norma, laddove menziona il reato come causa del danno, si riferisce non già alla fattispecie contemplata dalla norma penale ma al "fatto di reato" ovvero al fatto che, nella sua materialità, sia lesivo anche di un interesse pubblico.

E quest'ultima caratteristica è senz'altro riconoscibile negli illeciti civili introdotti dal D.Lgs. n. 7 del 2016, atteso che essi non solo sono stati tipizzati, a differenza della maggioranza degli altri fatti illeciti, ma ricalcano quasi esattamente le precedenti fattispecie di reato e, al pari di quelle, sono pluri-offensivi.

Peraltro, anche a prescindere da tali considerazioni, è possibile comunque ricollegare ai fatti illeciti in esame un pregiudizio non patrimoniale grazie al disposto dell'articolo 2059 c.c., che, nel rinviare ai casi previsti dalla legge, pacificamente ricomprende i fatti lesivi di diritti costituzionalmente tutelati (sul



punto, proprio con riguardo alla possibilità di realizzazione di un danno non patrimoniale, come conseguenza di reati depenalizzati, si vedano: Cass. 9 aprile 2009 n. 8703 e Cass. 13 novembre 2009, n. 24030).

Nel caso di specie il diritto di rilevanza costituzionale che potrebbe ritenersi leso è costituito dal bene giuridico dell'onore e del decoro, intese come le qualità morali, intellettuali, fisiche e psichiche della persona che trova il proprio fondamento nell'art. 2 della Cost.

Il danno viene liquidato equitativamente, non soccorrendo alcun altro criterio, ed è commisurato alla somma di euro 700,00, da ritenersi congrua alla luce del contesto sindacale e conflittuale nel quale sono maturate le espressioni offensive profferite dal convenuto.

Non sussistono cause di giustificazione o esimenti dal momento che la comunicazione affissa in bacheca dall'attrice era costituita da espressioni, anche se dure, rientranti nel diritto di critica e nella normale dialettica sindacale.

Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto legislativo, il giudice quando accoglie la domanda di risarcimento del danno della persona offesa, decide sull'applicazione della sanzione civile che, nel caso di specie, per le ragioni sopra indicate viene determinata nella misura minima di euro 100,00 da pagarsi a favore della Cassa delle Ammende.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri professionali vigenti ex D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento della domanda attorea,

- dichiara il convenuto ROMANO SALVATORE responsabile per le espressioni qualificabili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 7/2016, commesse in data 31.5.2016, e, per l'effetto, lo condanna a pagare a favore di SABATTINI LORETTA la somma di euro 700,00, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- dichiara tenuto e condanna ROMANO SALVATORE a pagare a favore della CASSA DELLE AMMENDE la somma di euro 100,00 a titolo di sanzione civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7/2016;



- condanna il convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano complessivamente in euro 131,89 per spese non imponibili ed euro 500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì in data 23 agosto 2019.



Il Giudice di Pace  
 Avv. Guglielmo Giuliano

V. Depositato in Cancelleria  
 oggi 29 AGO 2019  
 IL CANCELLIERE  
 (Laura Filipponi)

